



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Classico Statale Giulio Cesare

Cambridge International School

Capofila Rete Territoriale Ambito 2



00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Tel. 06/121124445 - X DISTRETTO

RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it

Prot. n. 5113 / 1.1.h

Roma, 19 ottobre 2018

CIRCOLARE n. 29

Agli Studenti del Liceo *Giulio Cesare* - Loro sedi

A tutto il personale in servizio presso il Liceo *Giulio Cesare* - Loro sedi

Alle Associazioni Sportive – Sede

All'Albo e al Sito del Liceo *Giulio Cesare*

OGGETTO: *divieto di fumo in tutti i locali, gli spazi interni di uso comune e nelle aree esterne di pertinenza del Liceo Giulio Cesare – D.L. n. 104/2013 – Incarichi.*

La presente nota è emanata in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione e dal D.Lgs. n. 81/2008, e per assicurare condizioni igieniche adeguate e luoghi di lavoro salubri, con particolare riferimento alla necessità di prevenire i danni da fumo passivo.

Destinatari

La presente nota è indirizzata a tutto il personale e a tutti gli alunni del Liceo oltre che a tutti coloro che – a qualsiasi titolo – si trovano all'interno dei locali scolastici, ivi compresi i corridoi e i locali w.c., e nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio dell'Istituto.

Le disposizioni di seguito riportate si applicano anche a tutti i soggetti che utilizzano a qualsiasi titolo i locali scolastici quali anche le associazioni sportive.

Soggetti preposti al controllo del rispetto del divieto di fumo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 12 1995 sono soggetti preposti al controllo del rispetto del divieto di fumo, negli spazi interni all'Istituto e nelle aree esterne di pertinenza dello stesso:

➤ **i Collaboratori Scolastici e/o loro sostituti:**

Erlinda Bufalieri Rosa De Angelis Daniela Eleuteri Carmelo Fasolo Maria Luisa Furfari Lorella Grassi Alessandra Mancini Silvia Mattana Antonella Raffaele Stefania Rosatelli Massimo Santoloci Zerina Rita Virruso

➤ **i Collaboratori del Dirigente e i Docenti Coordinatori anche in collaborazione diretta con il Dirigente:**

<i>Antonella Jori - Docente Primo collaboratore del Dirigente</i>
<i>Lucia Altobelli – Docente Secondo collaboratore del Dirigente</i>
<i>Barbara Varone - Docente Coordinatore anche in collaborazione diretta con il Dirigente</i>
<i>Luca Gori - Docente Coordinatore anche in collaborazione diretta con il Dirigente</i>
<i>Laura Gambassi - Docente Coordinatore anche in collaborazione diretta con il Dirigente</i>

➤ **tutti i Docenti in servizio durante la ricreazione, che effettueranno la dovuta vigilanza anche secondo le modalità che saranno al più presto comunicate**

Per i nominativi si fa riferimento agli elenchi del personale agli atti della scuola
--

e sono incaricati di:

- ✓ vigilare sull'osservanza del divieto;
- ✓ accertare le infrazioni all'interno dell'edificio scolastico e nelle aree esterne di pertinenza dello stesso;
- ✓ contestare immediatamente e verbalizzare le violazioni rilevate;

- ✓ notificare a mezzo posta - tramite gli Uffici di Segreteria - la violazione del divieto alle famiglie degli alunni minorenni e a tutti i trasgressori (alunni maggiorenni e utenti) qualora non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore.
- **Il responsabile delle associazioni sportive**, ovvero i dipendenti o collaboratori da essi individuati, che:
 - richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto,
 - curano le segnalazioni a norma di legge.

Sanzioni

Alle infrazioni al divieto previsto dalla presente si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 7, L. n. 584/1975 consistenti nel pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275,00; l'importo è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza, di lattanti o di bambini di età inferiore ai 12 anni.

Le medesime sanzioni sono applicate anche a chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche.

Ai soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, in caso di non ottemperanza, è applicata la sanzione amministrativa da euro 220 a euro 2.200.

A norma dell'art. 4, comma 4, D.L. n. 104/2013 i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della Salute.

Per quanto non espressamente previsto nella presente nota è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Il Dirigente Scolastico

Paola Senesi

Allegato A) Quadro normativo di riferimento in materia di divieto di fumo contenuto nel Regolamento sul Divieto di fumare nella scuola approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 18 settembre 2014 e tuttora vigente

Allegato B) VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE

Allegato C) TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Allegato D) COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO

Allegato E) NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981

Allegato F) NOMINA AGENTI ACCERTATORI DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Allegato G) ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Classico Statale Giulio Cesare Cambridge International School

Capofila Rete Territoriale Ambito 2



00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Tel. 06/121124445 - X DISTRETTO

RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE NELLA SCUOLA

Art. 1 – Riferimenti Normativi

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
- Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005
- Circolare 3/Sanità/2005;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013 , n. 128;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:
 - a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art.32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (*Testo Unico della Salute e della Sicurezza*);
 - b) prevenire l'abitudine di fumare;
 - c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
 - d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
 - e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;

- f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
- g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica

Art. 3 - Spazi soggetti al divieto di fumo

1. E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, dei preposti cui spetta rilevare le violazioni.

Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
2. E' compito dei responsabili preposti:
 - Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
 - Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone di sé stessa, tutto il personale docente e tutto il personale ATA in servizio presso il liceo Giulio Cesare
4. Tutti gli individuati porranno particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione, secondo i turni prestabiliti dalla Presidenza: si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe. In ogni caso il personale tutto è sempre responsabile del controllo dell'applicazione del divieto.
5. Gli agenti accertatori incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
6. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
7. L'apposita disposizione di nomina di tutto il personale della scuola è pubblica (albo digitale e albo fisico della scuola). In caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle funzioni di detto personale, gli saranno indicati i luoghi della pubblicità dell'atto stesso, unitamente all'eventuale esibizione di valido documento di riconoscimento, a richiesta del trasgressore stesso.

Art. 5 - Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €27,50 a €275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Peraltro, in applicazione dell'art.16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.

3. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.
4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari, secondo quanto stabilito dal relativo Regolamento di disciplina

Art. 6 - Pagamento contravvenzioni

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981), entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione.
2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.
3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
 - a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico Liceo Classico Giulio Cesare di Roma - Verbale N. ____ del ____);
 - b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
 - c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 7 - Procedura di accertamento, Contestazione e Notificazione

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art.4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in triplice copia del relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.
2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.
4. Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.
5. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità
6. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

7. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.

Art. 8 - Modalità organizzative

1. I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute " sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento.

Art. 9 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

Allegati alla procedura:

- Allegato A: Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare;
- Allegato B: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale;
- Allegato C: Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento;
- Allegato D: Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenne ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge n. 689/1981;
- Allegato E: Nomina agenti accertatori di infrazione del divieto di fumo;
- Allegato F: Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 18 settembre 2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Senesi



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Classico Statale Giulio Cesare Cambridge International School

Capofila Rete Territoriale Ambito 2



00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Tel. 06/121124445 - X DISTRETTO
RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it

Prot. n.

Roma

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE.

Verbale n.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nei locali _____
/area all'aperto di pertinenza del Liceo Classico "Giulio Cesare" di Roma, alle ore _____ il
sottoscritto _____ funzionario incaricato
dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003,
n. 3, con provvedimento del Dirigente scolastico n. ___ del _____;
ha accertato che il Sig. _____, nato a _____
il _____ residente in _____ alla via _____
_____ identificato con _____, (se dipendente) in servizio presso
_____ ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in
quanto _____

(sorpreso nell'atto di fumare nel; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato,
ecc.)

- in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza;
- in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, negli ambienti scolastici nei quali vige il divieto di fumo e in cui è costantemente esposto apposito cartello di avviso del divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003.

Il trasgressore dichiara:

(Quanto segue, solo se il trasgressore non fornisce le generalità e si allontana, altrimenti cancellare barrando)

Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale

(Quanto segue, solo se il trasgressore si rifiuta di firmare, altrimenti cancellare barrando)

È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale.

Per i motivi suddetti, commina allo/a stesso/a una ammenda pari a €, di cui in caso di minore è responsabile in solido l'esercente la patria potestà o chi ne fa le veci; si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €27,50 ad €275,00 e da €55,00 ad €550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato dall'art. 52 del d.lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di:

- **€ 55,00** (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista),
- **€110,00** (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista) poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, come sopra indicato,

da effettuarsi:

1. con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Roma
2. con delega alla propria banca al pagamento;
3. presso gli uffici postali.

Il pagamento - nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali - dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate - in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali - indicando il codice tributo 131T, corrispondente alla voce "Multe e ammende per tributi diversi da I.V.A.", il codice ufficio e la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo nell'istituto scolastico Liceo Classico Giulio Cesare di Roma)

Il trasgressore, effettuato il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare/consegnare copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento all'Ufficio di Segreteria del Liceo Classico Giulio Cesare di Roma .

Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

Il funzionario accertante



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Classico Statale Giulio Cesare
Cambridge International School

Capofila Rete Territoriale Ambito 2



00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Tel. 06/121124445 - X DISTRETTO
RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it

Prot. n.

Roma

TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Al Sig. Prefetto
della Provincia di Roma

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. _____ Funzionario Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Senesi



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Classico Statale Giulio Cesare
Cambridge International School

Capofila Rete Territoriale Ambito 2



00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Tel. 06/121124445 - X DISTRETTO

RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it

Prot. n.

Roma

COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO

Al Sig. Prefetto
della Provincia di Roma

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori).

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto, a carico di _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. del....., che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore. Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Senesi



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Classico Statale Giulio Cesare Cambridge International School

Capofila Rete Territoriale Ambito 2



00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Tel. 06/121124445 - X DISTRETTO

RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it

Prot. n.

Roma

NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981

Raccomandata AR

Ai Sig.
genitori dell'alunno
Classe
Via

OGGETTO: Processo verbale n..... del Notificazione di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981 .

L'anno, il giorno, del mese di, alle ore, nei locali/ nell'area all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica Liceo Classico "Giulio Cesare" sito in Corso Trieste 48, Roma, il sottoscritto, in qualità di Funzionario Incaricato all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento 8 novembre 2013, n. 128, accerta che:

- l'**alunno/a** nato/a a (....) e residente a, Via, ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto (eventualmente).ed è incorso nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11. 1975, n. 584 (presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) in quanto erano presenti:
- nei locali dell'istituzione scolastica erano presenti i cartelli previsti dalla normativa sopra richiamata nonché il servizio di vigilanza; inoltre l'istituzione scolastica ha realizzato apposite iniziative didattiche di informazione sul fumo e sul tabagismo.

commina allo/a stesso/a una ammenda pari a € Si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA:

PS/rs

A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Funzionario Incaricato per il tramite del Dirigente scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della legge N.689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dalla presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto di Roma scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Il verbalizzante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Senesi



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Classico Statale Giulio Cesare *Cambridge International School*

Capofila Rete Territoriale Ambito 2



00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Tel. 06/121124445 - X DISTRETTO
RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it

Prot. n.

Roma

NOMINA AGENTI ACCERTATORI DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

A tutto il personale del Liceo Classico Giulio Cesare
Agli studenti
Alle famiglie
All'ALBO DIGITALE

Oggetto: Attribuzione funzioni di agente accertatore in applicazione della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul "Divieto di fumo".

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali interni e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici, in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue modifiche, i seguenti docenti:

Elenco nominativo di tutti i docenti

ed il seguente personale ATA

Elenco nominativo di tutti gli ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Senesi



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Classico Statale Giulio Cesare Cambridge International School

Capofila Rete Territoriale Ambito 2



00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Tel. 06/121124445 - X DISTRETTO

RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it

Prot. n.

Roma

ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo “*Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare*”, mentre per il pagamento forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall’accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “*Infrazione al divieto di fumo nell’Istituto scolastico Liceo Classico Giulio Cesare di Roma*”

L’entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell’art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati.

- La sanzione amministrativa va da €27,50 a €275,00: è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di **€ 55,00**.
- La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da €55,00 a €550,00): anche in questo caso è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di **€ 110,00**.

L’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento “*Infrazione al divieto di fumo nell’istituto scolastico Liceo Classico “Giulio Cesare” di Roma*” ed il codice ufficio;
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;
- presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento “*Infrazione al divieto di fumo nell’Istituto scolastico Liceo classico Giulio Cesare - Roma*”.

In caso di trasgressione al divieto, **gli incaricati dell’accertamento delle infrazioni**, in ordine di tempo:

1. contestano la violazione al trasgressore che ha violato la normativa antifumo.

PS/

2. richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
3. provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, individuando l'ammenda da comminare: il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente, e deve firmare il verbale per conoscenza.
4. consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza;
5. in caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, lo identificano tramite eventuali testimoni e non cancellano sul verbale la nota: *"Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale"*. Le tre copie vengono in tal caso consegnate tutte alla segreteria;
6. qualora il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, non cancellano sul verbale la nota: *"È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale"*.
7. consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria e firmano il verbale di Notifica di violazione ai genitori dell'alunno trasgressore, se minore

L'ufficio di segreteria didattica

1. spedisce tramite raccomandata A/R al domicilio del genitore dell'alunno minorenne trasgressore la notifica della violazione, unitamente al modulo per il pagamento (modulo F23) (se minore), il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare;
2. trasmette la seconda copia del verbale al Prefetto, utilizzando l'apposita Lettera di trasmissione;
3. mantiene agli atti la terza copia del verbale e copia di tutto il carteggio con la famiglia e con la Prefettura (se trasmesso con posta certificata, archivia in forma digitale)